



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici
Elettorali dei Comuni della
Sardegna

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Disciplina della propaganda elettorale.

L'esercizio della propaganda elettorale è principalmente regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica.

Altre disposizioni sono rinvenibili nella legge 24 aprile 1975, n. 130 e nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*).

Inoltre, per aspetti di natura esemplificativa, è utile fare riferimento alla circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: "*Disciplina della propaganda elettorale*".

Si fa, inoltre, presente che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 615/18/CONS del 19 dicembre 2018, ha dettato le "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Sardegna*".

Propaganda mediante affissioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 212/1956, costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda finalizzati a determinare la scelta elettorale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Stando agli esempi indicati dal Ministero dell'Interno nella sopra citata circolare, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Si richiamano, di seguito, i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

L'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata **esclusivamente** negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. "*propaganda diretta*").

A norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la delimitazione dei suddetti spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale tra **martedì 22 gennaio e venerdì 25 gennaio 2019**, cioè tra il 33° e 30° giorno precedente le elezioni in oggetto. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha:

- modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta, nella misura indicata dal predetto articolo;
- abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 (in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 e i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4), sopprimendo così gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

Si ricorda ancora che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212/1956, **entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse**, inviata da questo Servizio, la Giunta comunale delimita gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale e li ripartisce in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge. Dalla disciplina suesposta si evince che i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste di candidati, senza che intervenga apposita domanda da parte dei partiti o gruppi politici che presentano le liste.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni;
2. l'esposizione di materiale di propaganda nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi ecc...

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè da **venerdì 25 gennaio**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Alla luce di questa disposizione e del regime delle affissioni sopra illustrato, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile

Lo stesso art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, comma 1, della legge n. 212 del 1956 vieta, inoltre – dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè da **venerdì 25 gennaio**) – il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAPRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

in luogo pubblico, cioè vie e piazze, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da **venerdì 25 gennaio** (30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni), ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 130 del 1975, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495 del 1992, tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Le riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130 del 1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni, non applicandosi le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 (TU delle leggi di pubblica sicurezza), non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che a partire dal giorno precedente quello della votazione, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212/1956).

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Parità di genere nella comunicazione politica

Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, introdotto dall'art. 3, comma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

1, della legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, nei messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (cioè da **sabato 9 febbraio**), è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

La propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello della votazione

Affinché nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione non siano turbate le operazioni degli uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956, in queste giornate è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 212 del 1956, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto anche per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione, dall'art. 9bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione sono, altresì, vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel giorno della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

riportate, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Sanzioni

Infine, si ricorda che le leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 prevedono le sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale.

Con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alle relative disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, precisando che compete ai Comandi di Polizia municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono comunque provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515 del 1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Da ultimo, si comunica che è possibile accedere al portale dedicato alle elezioni regionali 2019 (<http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019>) direttamente dall'*homepage* del sito della Regione cliccando su "**2019 Elezioni regionali del 24 febbraio**".

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Usai

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
USAI**